

GSO REGINA PACIS Associazione Sportiva Dilettantistica

Statuto

TITOLO I *Denominazione, sede e scopo*

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata 'G.S.O. REGINA PACIS Associazione Sportiva Dilettantistica' (Gruppo Sportivo Oratorio Regina Pacis) d'ora in poi "Associazione".

L'Associazione ha sede in Monza e ha durata illimitata .

L'attuale indirizzo è in via Buonarroti 47/b.

I colori sociali dell'Associazione sono Azzurro e Bianco.

Art. 2 - Scopo

L'Associazione è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport. L'associazione fa riferimento alle realtà educative delle parrocchie di Regina Pacis e dei SS Giacomo e Donato di Monza, d'ora in poi "Parrocchie", aderirà al CSI (Centro Sportivo Italiano) e farà riferimento alla convenzione stipulata tra la FOM "Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanese" e il CSI (Centro Sportivo Italiano".

L'Associazione potrà altresì aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche e non, da questi organizzate.

L'attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali e le finalità educative perseguite dalle Parrocchie, nell'ambito delle quali la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, e catechistiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.

L'Associazione è apolitica e non persegue scopi di lucro, pur potendo svolgere anche attività definite "commerciali" dalla normativa in vigore. Essa non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta.

L'associazione non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche in conformità alle normative vigenti.

Art. 3 - Attività

Le finalità dell'Associazione sono: la proposta costante dello sport alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline sportive.

L'Associazione, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI al quale è affiliata

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potrà disporre la partecipazione di singoli atleti o squadre a gare o tornei organizzati da Enti riconosciuti dal CONI, l'allestimento di corsi ginnico/sportivi, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di manifestazioni, tornei, corsi e scuole di sport, giochi.

Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative.

Per lo svolgimento dell'attività istituzionale potrà reperire spazi ed impianti, nel rispetto e con le modalità previste dalla vigente normativa, con enti pubblici o privati, privilegiando l'utilizzo di spazi ed impianti delle Parrocchie.

Potrà, infine, intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

<p>L'Associazione dovrà ottenere il preventivo benestare delle Parrocchie nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, le Parrocchie stesse.</p> <p>L'Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con il CSI, con la parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane.</p> <p>Cura altresì la partecipazione ai momenti formativi proposti dalle Parrocchie, dalla comunità pastorale e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi soci.</p>
<p>TITOLO II <i>I Soci</i></p>
<p><u>Art. 4 - I soci</u></p> <p>Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo statuto e intendano partecipare all'attività associativa.</p> <p>Sono tenuti a tesserarsi alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva cui aderisce l'Associazione solo i soci che intendono partecipare all'attività sportiva, anche in qualità di allenatori, dirigenti e accompagnatori.</p> <p>Tutti i soci hanno i medesimi diritti e assumono i medesimi doveri nei confronti dell'Associazione, fatti salvi quelli derivanti dallo svolgimento della pratica sportiva come atleti, allenatori, dirigenti o accompagnatori.</p>
<p><u>Art. 5 - L'ammissione tra i soci</u></p> <p>La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal richiedente se maggiorenne o da un genitore o da chi ne fa le veci se minorenni.</p> <p>L'ammissione tra i soci è deliberata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione.</p> <p>Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato</p> <p>Il Consiglio Direttivo può conferire il titolo onorifico di Socio Onorario a coloro che operano o hanno operato con particolare impegno a favore della Associazione. I soci onorari, che hanno accettato tale titolo, non hanno diritto di voto e non sono tenuti a pagare la quota annuale o ad altri versamenti.</p>
<p><u>Art. 6 - Diritti dei soci</u></p> <p>Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa e alle specifiche attività sportive per le quali hanno presentato apposita domanda.</p> <p>I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto in Assemblea e possono far parte degli organi associativi.</p> <p>I soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo e chi ne ha la patria potestà o la tutela può esercitare il diritto di voto.</p>
<p><u>Art. 7 - Doveri dei soci</u></p> <p>I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi associativi, le disposizioni statutarie e regolamentari degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive nazionali cui l'Associazione è affiliata, nonché di corrispondere le quote associative annuali e i contributi specifici dovuti per la partecipazione a particolari attività.</p> <p>Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.</p> <p>Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci e preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.</p>
<p><u>Art. 8 - Perdita della qualifica di socio</u></p> <p>La qualifica di socio si perde per dimissioni, esclusione, morosità.</p> <p>Le dimissioni sono efficaci nel momento in cui il documento che le contiene è acquisito dalla Associazione; sono comunque fatti salvi tutti i diritti che l'Associazione ha nei confronti del dimissionario, compreso il</p>

<p>pagamento della quota associativa e delle altre somme comunque ancora dovute. Il socio può essere escluso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali, morali all'Associazione o comunque contrari alle norme statutarie e ai doveri associativi. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo che ne accerta e documenta i presupposti, dopo aver convocato il socio interessato ed averlo ascoltato, se si presenta. Il socio è considerato moroso qualora non versi la propria quota associativa annuale entro la data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo. Lo stato di morosità viene definitivamente accertato dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione o di decadenza per morosità della qualifica di socio, l'interessato può presentare ricorso nei trenta giorni successivi alla data di comunicazione del provvedimento al Presidente dell'Associazione che valuta le argomentazioni del ricorrente in relazione al provvedimento e, con risposta scritta, da stilare nei 30 giorni successivi, motiva la sua decisione ultima di esclusione o di un eventuale riesame della vicenda da sottoporre all'Assemblea, in ordine alla riammissione del soggetto nella sua qualità di socio.</p>
<p><u>Art. 9 - Irripetibilità dei versamenti</u></p> <p>Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.</p>
<p><u>Art. 10 - Decesso del socio</u></p> <p>Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito dell'Associazione.</p>
<p>TITOLO III <i>L'Assemblea</i></p>
<p><u>Art. 11- Organi sociali</u></p> <p>Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Revisore se istituito ed eletto dall'Assemblea.</p>
<p><u>Art. 12- L'assemblea</u></p> <p>L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. E' convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto e del bilancio preventivo. E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo ritenga opportuno dibattere ed assumere decisioni per problematiche rilevanti per la vita dell'Associazione, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che possono intervenire all'Assemblea ai sensi dell'Art 14.</p>
<p><u>Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea</u></p> <p>La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno sette giorni prima della data della riunione mediante invio di raccomandata a/r, di raccomandata a mano, di fax o di messaggio di posta elettronica e comunque mediante affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.</p>
<p><u>Art. 14 – Intervento in Assemblea e quorum</u></p>

Possono partecipare all'Assemblea, tutti i soci, esclusi i soci morosi anche se non ancora definitivamente accertati dal Consiglio Direttivo.

Possono esercitare il diritto di voto i soci maggiorenni, mentre per i soci minorenni, che possono partecipare a solo titolo consultivo, prenderanno parte al voto coloro che ne esercitano la patria potestà o la tutela.

Ogni socio potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio.

Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Ogni socio ha diritto ad esercitare un solo voto partecipando all'Assemblea direttamente o per delega ad altro socio.

Ai fini delle maggioranze richieste dagli articoli seguenti si computano solo gli aventi diritto al voto.

Può intervenire all'Assemblea, senza diritto di voto, anche il Consulente ecclesiastico e il Revisore non socio.

Art. 15 - Validità dell'Assemblea e delle delibere

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti salvo diversa disposizione statutaria.

Ordinariamente il voto è palese, salvo che il Presidente disponga diversamente o il voto riguardi le persone.

Il verbale dei lavori assembleari è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ciascun socio può chiedere al Presidente di consultare il libro dei verbali dell'Assemblea.

Delle delibere Assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

Art. 16 – Assemblea ordinaria

Compete all'Assemblea ordinaria esaminare i problemi di ordine generale, fissare le direttive per l'attività dell'Associazione, discutere e deliberare sulle relazioni relative all'attività sociale.

In particolare, l'Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo o rendiconto e il bilancio preventivo; elegge il Presidente ed il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni 3 anni, fissandone il numero dei componenti eletti, che non potranno essere meno di 3 né più di 9, elegge i sostituti dei membri del consiglio direttivo eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata per discutere e deliberare su proposte di modifiche statutarie, per lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori

TITOLO IV *Il Consiglio Direttivo e il Presidente*

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo dell'associazione e resta in carica 3 anni.

Il numero dei membri, che non può essere inferiore a tre né superiore a nove, è determinato dall'Assemblea convocata per la loro elezione

I consiglieri possono essere rieletti.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva.

Allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell'Associazione e al miglior

inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività pastorali, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, solo con voto consultivo e senza che concorra a formarne il numero legale, il consulente ecclesiastico, nella persona del responsabile *pro tempore* della Pastorale giovanile degli Oratori di Regina Pacis e dei SS Giacomo e Donato. Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per tre adunanze consecutive del Consiglio Direttivo è dichiarato decaduto dal Consiglio medesimo.

Art. 19- Competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo competono tutte le decisioni, salvo quelle di competenza di altri Organi.

Il Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- definisce annualmente il calendario delle attività sportive e associative, sentito il responsabile *pro tempore* della Pastorale giovanile degli Oratori di Regina Pacis e dei SS Giacomo e Donato, o un suo delegato, curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali,
- accoglie le domande di adesione presentate da nuovi soci,
- delibera l'importo della quota associativa annuale e ogni altro contributo relativo alle attività della Associazione,
- delibera gli incarichi associativi, prestando particolare attenzione agli allenatori, ai dirigenti e agli accompagnatori,
- elegge, se vi è la necessità, un Vice Presidente tra i consiglieri,
- nomina il Tesoriere su proposta del Presidente,
- adotta le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione, le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione, oltre alle decisioni inerenti la direzione del personale dipendente ed il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione,
- predispone la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di Aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell'anno successivo,
- fissa la data dell'Assemblea annuale e ne predispone l'ordine del giorno,
- provvede alla redazione e all'emanazione di normativa interna per il miglior funzionamento dell'Associazione,
- assicura un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di proprietà di terzi, di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività,
- adotta le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

Art. 20 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Si riunisce anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri inviata a tutti i consiglieri.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata a tutti i membri almeno 5 giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta (anche a mezzo e-mail).

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è altresì validamente costituito quando sono presenti tutti i membri, anche se non è stata inviata la comunicazione di convocazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta, salvo diversa previsione.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21 – Integrazione del Consiglio Direttivo

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare, nel caso ce ne fossero, i primi non eletti che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

Il Consiglio Direttivo si considera in ogni caso decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti.

In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà il nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e:

- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo,
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo,
- in caso di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione,
- accetta e incassa liberalità e donazioni di modico valore, rilasciandone quietanze; tale potere può essere delegato al Tesoriere o ad altro consigliere,
- accetta sovvenzioni e contributi offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze liberatorie, solo se non comportano obblighi per l'Associazione; tale potere può essere delegato dal Presidente al Tesoriere o ad altro consigliere,
- ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ordinaria ed amministrativa.

Il Presidente dell'Associazione è un socio eletto dall'Assemblea, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

Al Presidente possono essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Qualora, in via temporanea, il Presidente non possa operare, ne fa le veci il Vice Presidente, se eletto, oppure il consigliere più anziano per elezione o età.

Il Presidente nomina il Segretario.

Art. 23 – Il revisore

L'Assemblea può deliberare l'istituzione del Revisore e provvederne all'elezione anche tra i non soci. Resta in carica tre anni.

Il Revisore può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, anche esprimendo il proprio parere.

Il suo compito è garantire che l'amministrazione della Associazione sia condotta secondo i criteri di prudenza e saggezza, avendo come riferimento le indicazioni dell'Assemblea, il programma annuale, nonché il bilancio preventivo.

Il Revisore deve predisporre una relazione accompagnatoria al rendiconto.

Art. 24 - Il Segretario ed il Tesoriere

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere affidate alla medesima persona.

Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo potranno essere assunte per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.

Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Il Segretario cura, sotto la direzione del Presidente:

- la redazione dei verbali delle riunioni delle Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo, inserendoli nei rispettivi libri,
- la tenuta dei libri sociali, curandone gli aggiornamenti,
- l'invio di comunicazioni ai soci, con particolare riferimento alle convocazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione, tenendo aggiornati i registri di prima nota, gli eventuali libri contabili, l'archivio dei documenti contabili e contrattuali.

Su delega del Presidente o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze, il Tesoriere può

<p>compiere atti di ordinaria amministrazione. Quando richiesto, il Tesoriere informa il Consiglio Direttivo sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.</p>
<p>TITOLO V <i>Il Patrimonio</i></p>
<p><u>Art. 25 – Risorse economiche</u></p> <p>Il patrimonio dell'Associazione è costituito da</p> <ul style="list-style-type: none"> - quote associative annuali, - quote di iscrizione versate dai partecipanti per le attività ed i servizi istituzionali dell'Associazione, - raccolte occasionali di fondi, - liberalità di privati, - contributi di enti pubblici, - eventuali beni mobili ed immobili di proprietà dall'Associazione o alla stessa pervenuti a qualsiasi titolo, - ogni altra entrata e provento derivante dallo svolgimento delle proprie attività, ivi comprese quelle aventi natura commerciale. <p>E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.</p>
<p><u>Art. 26 – L'anno associativo</u></p> <p>L'esercizio associativo ha durata annuale, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il Bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo. Il rendiconto e il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci.</p>
<p><u>Art. 27 - Scioglimento</u></p> <p>Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, con la maggioranza dei 2/3 dei soci che hanno diritto di voto all'Assemblea stessa. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ad Enti individuati dall'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art.90 L 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni</p>
<p>TITOLO VI <i>Norme finali</i></p>
<p><u>Art. 28 – Norma finale</u></p> <p>Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico e, in particolare del Centro Sportivo Italiano (CSI).</p>